

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 26

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

### **MATACENA**

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma dello stesso codice, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA  
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

*il 30 maggio 1996*

---

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

OGGETTO: Relazione del GIP a seguito della eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dal difensore di Matacena Amedeo, membro della Camera dei deputati.

Procedimento penale n. 483/95 RG NR e n. 1894/95 RG GIP

nei confronti di:

1) Matacena Amedeo nato a Catania il 15 settembre 1963, residente in Reggio Calabria, via Reggio Campi II Troncone, 109/A - Parco Fiamma;

2) De Virgilio Vincenzo, nato a Galatro il 18 maggio 1936, residente in Catanzaro, viale Cassiodoro, n. 137

#### IMPUTATI

del reato previsto e punito dagli articoli 110, 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 per avere, in concorso tra loro, il primo come autore del comunicato stampa ed il secondo come autore dell'articolo, che testualmente lo riproduce, dal titolo « Replica di Matacena al magistrato Vincenzo Macrì », apparso sul quotidiano *La Gazzetta del Sud*, offeso la reputazione di Macrì Vincenzo, qualificandolo come « ispiratore primario »... « strategie organizzate dalla mafia in danno di diversi magistrati ed in particolare del dottor Viola » e come « provocatore ed irrispettoso delle regole deontologiche » per aver reagito alla accusa del Matacena, invero non fondata, di aver utilizzato « nella faida tra magistrati » verbali firmati in bianco dai pentiti, e per avere offeso la reputazione dello stesso Macrì Vincenzo con un articolo apparso sul periodico *Tribuna Calabria* affermando che il Macrì aveva partecipato ad una banditesca operazione e che era « un magistrato bandito », articolo che si ricollegava al testo del comunicato diffuso dall'AGI.

Fatto aggravato dall'attribuzione del fatto determinato e dalla diffusione a mezzo stampa.

In Messina il 15 febbraio 1995 e in Reggio Calabria il 23 febbraio 1995.

#### FATTO E DIRITTO

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero in data 19 luglio 1995 veniva fissata l'udienza preliminare per trattare il procedimento penale instaurato nei confronti di Matacena Amedeo, De Virgilio Vincenzo e Calarco Antonino, i primi due, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ed il terzo, nella sua qualità di direttore della *Gazzetta del Sud*, per avere omesso il controllo

sulla pubblicazione dell'articolo, oggetto della contestazione, atto ad impedire il reato di cui all'articolo 595 del codice penale.

All'udienza del 1° febbraio 1996, veniva disposto lo stralcio della posizione di Calarco Antonino, nei confronti del quale veniva emessa sentenza di non luogo a procedere perché l'azione non poteva essere esercitata per difetto di querela, e venivano acquisiti, in via preliminare, documenti utili ai fini della decisione. L'udienza veniva quindi rinviata al 29 aprile 1996 per consentire alle parti di produrre ulteriore documentazione.

Alla indicata udienza veniva eccepita l'incompetenza territoriale e l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, quest'ultima con specifico riguardo all'onorevole Maticena Amedeo.

L'una e l'altra eccezione venivano rigettate e disposta la trasmissione degli atti alla Camera ai sensi dei commi 4 e 5 del decreto-legge n. 116 del 1996 con la seguente:

#### ORDINANZA

sull'eccezione di incompetenza per territorio;

ritenuto che dagli accertamenti di polizia giudiziaria è emerso che il redattore dell'Agenzia Italia, autore dell'articolo intitolato « Replica di Maticena al magistrato Vincenzo Macrì », pubblicato in data 15 febbraio 1995 sul quotidiano *Gazzetta del Sud* e in data 23 febbraio 1995 sul periodico *Tribuna Calabria* con il titolo « Maticena replica a Macrì », è stato identificato in De Virgilio Vincenzo;

che ciò premesso, essendo avvenuta la diffusione di notizie, propalate da Maticena Amedeo, attraverso la stampa, il reato si consuma ove avviene la pubblicazione del giornale;

che poiché la pubblicazione dell'articolo sulla *Gazzetta del Sud* è avvenuta in epoca anteriore rispetto alla pubblicazione sul periodico *Tribuna Calabria*, la competenza appartiene all'autorità giudiziaria di Messina;

che a nulla rileva la circostanza che sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere nei confronti del Direttore della *Gazzetta del Sud*, Calarco Antonino, in quanto il reato a lui ascritto è autonomo e la causa di improcedibilità non si estende agli altri due imputati, Maticena e De Virgilio;

che con riguardo all'on. Maticena, deve essere disposto lo stralcio della sua posizione, avendo il suo difensore eccepito l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione;

che nel merito l'eccezione è manifestamente infondata, in quanto l'articolo 2, commi 1 e 3 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 16 circoscrive l'applicabilità dell'articolo 68, comma primo, dalle ipotesi espressamente previste nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto (che testualmente recita: « L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione

di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare ») e alle attività « divulgative connesse » agli atti parlamentari;

che non può mai rientrare nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sia pure intese in senso lato, la divulgazione di notizie, prive di alcun collegamento con l'intervento parlamentare, o aventi diverso oggetto;

che, in particolare, dal resoconto parlamentare risulta che l'onorevole Maticena, ricollegandosi ad una sua presunta esperienza personale maturata a Reggio Calabria, ha affermato che attraverso l'applicazione dell'articolo 41-*bis* veniva « estorta » ai detenuti la dichiarazione di pentimento ed ancora che a Reggio Calabria erano stati firmati verbali in bianco e che l'indagine condotta dal Ministero nella realtà del Tribunale di Reggio Calabria aveva dimostrato che « situazioni di questo genere ... erano utilizzate per far firmare a pentiti verbali che accusano magistrati di essere contro altri magistrati » e concludeva con un esplicito riferimento al dottor Macrì;

considerato che di fronte alle rimostranze e richieste da parte del magistrato Macrì di produrre prove in merito alle accuse di reato mosse dall'onorevole Maticena, quest'ultimo replicava con un comunicato stampa, in cui affermava che dal rapporto dell'ispettore Vincenzo Nardi al Ministro di grazia e giustizia, era emerso che « le strategie organizzate dalla mafia » in danno di diversi magistrati, in particolare del dottor Viola, erano state realizzate con l'intervento di pezzi e settori deviati delle istituzioni dello Stato e che di tali strategie era stato ispiratore primario il dottor Vincenzo Macrì;

che appare evidente come non vi sia alcun nesso logico e sequenziale o « divulgativo » di atti parlamentari tra il dibattito sull'articolo 41-*bis* o la vicenda di presunti verbali in bianco, contenenti accuse ai magistrati, con le notizie desumibili - secondo il comunicato dell'onorevole Maticena - dalla relazione dell'ispettore Nardi, dalla quale il predetto avrebbe dedotto che l'ispezione si era conclusa, accertando che il Macrì « sarebbe stato ispiratore di strategie mafiose »;

che pertanto l'eccezione va rigettata e copia degli atti trasmessa senza ritardo alla Camera;

#### PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'eccezione d'incompetenza territoriale;

dispone lo stralcio della posizione di Maticena Amedeo;

non accoglie l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

dispone trasmettersi copia degli atti alla Camera dei deputati;

sospende il procedimento fino alle deliberazioni della Camera;

rinvia per il De Virgilio all'udienza del 17 ottobre 1996.

Ciò premesso in fatto, ritiene questo giudice di non poter accogliere l'eccezione della difesa del parlamentare per i motivi indicati nell'ordinanza.

Va poi rilevato, senza voler far nessuna anticipazione in merito ai fatti, oggetto del procedimento, che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione fa riferimento alle opinioni e ai voti espressi in Parlamento, escludendo quindi che possano, impunemente, porsi a fondamento di un serio dibattito fatti non rispondenti alla realtà.

È evidente che, se ciò fosse consentito, la funzione parlamentare sarebbe del tutto svilita, in quanto, introducendo nel dibattito parlamentare elementi fuorvianti, che impediscono il corretto confronto delle idee in una sede istituzionale di siffatta rilevanza, si produrrebbero effetti oltremisura devastanti, non soltanto perché verrebbe impedito il perseguimento di reati, nonostante l'abolita immunità parlamentare, ma per i riflessi negativi, che deriverebbero da decisioni fondate su erronei presupposti di fatto.

Va inoltre evidenziato, sotto un profilo esclusivamente obiettivo del fatto, che dalla relazione dell'ispettore Nardi non si coglie assolutamente la « confusione » che ne ha tratto il parlamentare, essendo ben evidenziato che le « aggressioni » al dottor Viola troverebbero, ad avviso dell'ispettore, la loro origine in due strategie, una interna, da parte di magistrati, e l'altra, di provenienza mafiosa, assolutamente non collegate tra di loro.

In un altro punto della relazione dell'ispettore Nardi, si esclude poi che il dottor Macrì sia l'ispiratore delle dichiarazioni del pentito Barreca, contenenti riferimenti al presidente Viola.

Ora è evidente che la propalazione di notizie errate, o false, o volutamente distorte, non può mai rientrare in una legittima attività divulgativa; a maggior ragione se, come nella specie, le notizie non hanno alcuna pertinenza con l'intervento parlamentare.

Se poi si volesse consentire, con l'alibi dell'articolo 68 della Costituzione, ad un parlamentare di giustificare l'infondatezza di talune accuse con altre ancor più infondate e obiettivamente inquadabili, astrattamente, nella fattispecie di cui all'articolo 595 del codice penale, è considerazione che certamente desta grande preoccupazione.

Messina, 14 maggio 1996.

*Il Giudice*  
Ada Vitanza